



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 19 gennaio 2023

DELIBERA N.14

OGGETTO: Ratifica Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali relativo ai dipendenti salariati AASLP adibiti alle funzioni di responsabile di piscina e di responsabile impianti

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 19 gennaio 2023

- sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni,

**con Voti Favorevoli 20,
ratifica**

l'Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali relativo ai dipendenti salariati AASLP adibiti alle funzioni di responsabile di piscina e di responsabile impianti stipulato in data 20 dicembre 2022, il cui testo è allegato alla presente delibera.

**ACCORDO GOVERNO - OO.SS. RELATIVO AI DIPENDENTI SALARIATI AASLP
ADIBITI ALLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI PISCINA E DI RESPONSABILE IMPIANTI**

Il **Congresso di Stato**, da un parte, rappresentato da:

- il Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello, Elena Tonnini,
- il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini,
- il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'AASLP, Stefano Canti,

opportunamente autorizzati con delibere dell'On.le Congresso di Stato n.22 del 24 maggio 2016 e n.26 del 10 marzo 2020;

e

le **Organizzazioni Sindacali** (in seguito, per brevità, **OO.SS.**), dall'altra parte, rappresentate da:

- per la FEDERAZIONE UNITARIA COSTRUZIONI E SERVIZI – C.S.d.L., Stephane Colombari,
- per la FEDERAZIONE COSTRUZIONI E SERVIZI – C.D.L.S., Nicola Canti,
- per la FEDERAZIONE SERVIZI E COMMERCIO – U.S.L., Lucia Ceccoli,

in seguito denominate, congiuntamente, Parti,

PREMESSO CHE:

- a) il Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n.10 *“Disposizioni attuative della Legge 5 maggio 2010 n.83 in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine”* e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 5, prevede le figure del *“Responsabile della Piscina”* e del *“Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici”*;
- b) la precitata norma specifica che il Responsabile della Piscina *“per assicurare il corretto funzionamento della struttura, dovrà essere persona in possesso di attestati comprovanti le competenze tecniche in materia e le conoscenze in merito ai fattori di rischio negli impianti o che abbia frequentato un corso di formazione specifico”*;
- c) la suddetta norma specifica, altresì, che il Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici *“è il soggetto, che deve possedere competenza tecnica specifica, cui compete di garantire il corretto funzionamento degli impianti”* e che lo stesso *“dovrà garantire oltre all'espletamento dell'incarico ordinario anche l'attività di pronto intervento e dovrà essere in possesso di attestati comprovanti le competenze tecniche in materia di impianti tecnologici o che abbia frequentato un corso di formazione specifico inerente all'attività da svolgere.”*;
- d) il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), in virtù dell'articolo 61 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 nonché della Legge 30 settembre 2015 n.149, gestisce anche le piscine pubbliche *“Tavolucci”* (2 vasche) e *“Multieventi Sport Domus”* (1 vasca) ed è tenuto, ai sensi del citato Decreto Delegato n.10/2012 e s.m.i., ad avvalersi delle figure di *“Responsabile della Piscina”* e di *“Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici”*;
- e) fra i dipendenti salariati AASLP assegnati al CONS ai sensi dell'articolo 64 della Legge n.149/2015 sono presenti soggetti in possesso di ambedue gli attestati di cui alle superiori lettere b) e c) cui il CONS ritiene opportuno affidare le mansioni previste rispettivamente per la figura di *“Responsabile*

della Piscina” con riferimento a tutte le piscine gestite dal CONS e di “Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici” con riferimento a tutti gli impianti di tutte le piscine di cui l’Ente ha la diretta gestione;

- f) le competenze, professionalità e responsabilità connesse all’esercizio delle mansioni proprie del “Responsabile della Piscina” e del “Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici” giustificano il riconoscimento di una specifica componente retributiva in favore dei dipendenti salariati che assolvano tali mansioni;
- g) l’articolo 49, comma 2 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 dispone come *“Gli accordi tra l’amministrazione/Enti e le Organizzazioni Sindacali che comportano modifiche normative e retributive sono sottoscritti dai Segretari di Stato o dagli organi dell’amministrazione/Enti su mandato del Congresso di Stato e sono validi ed efficaci solo a seguito di ratifica dell’accordo da parte del Consiglio Grande e Generale.”* e, pertanto, l’efficacia del presente Accordo è subordinata a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale;

CIO’ PERMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Le Parti concordano sui seguenti mansionari specifici che vanno intesi come aggiuntivi rispetto alle mansioni e funzioni già previste in relazione alle qualifiche del Contratto di Lavoro per i Salariati dell’AASLP:

- a) “Responsabile della Piscina”: svolge per le piscine pubbliche “Tavolucci” (2 vasche) e Multieventi Sport Domus (1 vasca), con il grado di diligenza richiesto dalla natura tecnico-specialistica della prestazione lavorativa, tutte le funzioni previste dalla vigente normativa (in particolare dal Decreto Delegato n.10/2012) compresi i controlli interni e la redazione di appositi regolamenti interni. Il “Responsabile della Piscina” si avvale della collaborazione di altri dipendenti del CONS o, comunque, di soggetti individuati o autorizzati dal CONS, coordinati dal Responsabile stesso;
- b) “Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici”: svolge per le piscine pubbliche “Tavolucci” (2 vasche) e “Multieventi Sport Domus” (1 vasca) e con riferimento ai relativi impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell’acqua, centrale termica ed impianti di produzione di acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme, impianti di energia rinnovabile), con il grado di diligenza richiesto dalla natura tecnico-specialistica della prestazione lavorativa, tutte le funzioni previste dalla vigente normativa (in particolare, dal Decreto Delegato n.10/2012) compresi i controlli interni.

ARTICOLO 2

1. Le Parti concordano di assegnare, in favore dei dipendenti salariati che saranno adibiti alle mansioni di cui all’articolo 1, un incarico avente scadenza coincidente con quella di conclusione del ciclo olimpico in corso al momento del conferimento. L’incarico è conferito dal Capo del Personale del CONS a soggetti in possesso di ambedue le attestazioni di cui alle lettere b) e c) della premessa, e comporta il riconoscimento delle seguenti componenti retributive aggiuntive:

- a) Per il “Responsabile della Piscina”: € 600,00= (seicento/00) lordi mensili corrisposti per 13 mensilità all’anno, liquidabile. Ai fini dell’applicazione dei successivi commi 2 e 3 e degli articoli 3 e 4, comma 1, l’indennità è considerata pari a € 20,00 (venti/00) giornalieri;

- b) per il "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici": € 300,00 (trecento/00) lordi mensili corrisposti per 13 mensilità all'anno, liquidabile. Ai fini dell'applicazione dei successivi commi 2 e 3 e dell'articolo 3 l'indennità è considerata pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri;
2. La corresponsione delle superiori indennità è sospesa in caso di chiusura eccezionale di entrambe le piscine ("Tavolucci" e "Multieventi Sport Domus") qualora in tale occasione, ai sensi del Decreto Delegato n.10/2012 non sia richiesta la presenza dei Responsabili stessi.
3. Qualora la chiusura di entrambe le piscine avvenga per consentire l'esecuzione di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione o di altra natura ovvero per cause di forza maggiore, l'indennità è sospesa per i giorni di chiusura. La sospensione dell'indennità si applica unicamente nel caso in cui la suddetta chiusura abbia durata superiore a 5 giorni.
4. Le Parti concordano che i dipendenti salariati, cui saranno affidate le mansioni di cui all'articolo 1, possano essere chiamati dal Capo del Personale o dal Responsabile Amministrativo del CONS ad effettuare sino a otto ore ulteriori per ciascun mese, rispetto all'ordinario monte orario lavorativo mensile, per l'effettuazione di interventi connessi all'esercizio delle predette mansioni. Le suddette eventuali ore di lavoro aggiuntive, anche qualora effettuate al di fuori dell'ordinario orario lavorativo giornaliero e/o in orario notturno e/o in giornate festive e/o di riposo settimanale, non sono soggette a recupero né a compensi ulteriori poiché da intendersi quale prestazione remunerata tramite la componente retributiva aggiuntiva di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, il servizio prestato per interventi effettuati dal "Responsabile della Piscina" e dal "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" al di fuori dell'ordinario orario lavorativo, è recuperato secondo le modalità previste dai contratti ed accordi vigenti per il personale salariato dell'AASLP.
6. Le mansioni di cui all'articolo 1 sono affidate dal Capo del Personale del CONS a dipendenti salariati in forze alla squadra CONS, tramite richiesta di disponibilità rivolta ai soggetti in possesso dei necessari attestati professionali di cui alle lettere b) e c) della premessa. In caso di pluralità di dipendenti disponibili l'incarico sarà conferito sulla base dell'ordine gerarchico degli interessati – definito con riferimento, dapprima, alla categoria di inquadramento e, a parità di categoria, dall'anzianità di servizio – nonché, in via prioritaria, in favore dei soggetti che di fatto svolgono già da tempo le mansioni di cui all'articolo 1.
7. Il Capo del Personale del CONS può revocare gli incarichi di cui al comma 1 nel caso in cui:
- a) il "Responsabile della Piscina" commetta un'infrazione grave o due infrazioni lievi, contemplando tra le infrazioni quelle previste all'articolo 12 del Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n.10 che originano sanzioni amministrative. La gravità delle sanzioni sarà stabilita dal Capo del Personale del CONS, sentito il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
 - b) intercorrano modifiche legislative all'articolo 64 della Legge n.149/2015 tali da non prevedere più la possibilità in capo al CONS di avvalersi del personale salariato per la gestione degli impianti;
 - c) il Comitato Esecutivo del CONS disponga l'esternalizzazione a soggetti diversi dall'Ente Pubblico medesimo, come previsto all'articolo 5 del Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n.10, del servizio di "Responsabile della Piscina" e di "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" con riferimento alle piscine gestite dal CONS per motivi di efficacia ed efficienza economica, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

ARTICOLO 3

1. L'indennità prevista per il "Responsabile della Piscina" e per il "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" è sospesa in caso di assenza dal servizio per un periodo continuativo superiore a

trenta giorni, ad esclusione delle assenze per congedo ordinario, permessi, gravidanza e puerperio, infortunio *in itinere* e sul lavoro.

ARTICOLO 4

1. In caso di assenza dal servizio del "Responsabile della Piscina", le funzioni previste in capo allo stesso sono svolte dal "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici", senza riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, qualora l'assenza del primo abbia durata continuativa non superiore a sessanta giorni. Qualora, invece, l'assenza del "Responsabile della Piscina" abbia durata continuativa superiore a sessanta giorni, il "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" percepisce, per il periodo di sostituzione, anziché l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quella di cui alla lettera a) del medesimo articolo 2, comma 1. L'indennità è calcolata applicando la misura giornaliera ivi prevista (€ 20,00) per l'intero periodo di effettiva sostituzione.

2. In caso di assenza dal servizio del "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" le funzioni previste in capo allo stesso sono svolte dal "Responsabile della Piscina", senza riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

ARTICOLO 5

1. Il regime della responsabilità dei dipendenti incaricati quali "Responsabile della Piscina" e "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" è regolato, anche in via analogica, dalla Legge 12 marzo 2018 n. 27.

ARTICOLO 6

1. Le Parti concordano che tramite successivo eventuale accordo le funzioni di "Responsabile della Piscina" con riferimento a tutte le piscine gestite dal CONS e di "Responsabile della sicurezza degli impianti tecnologici" con riferimento a tutti gli impianti di tutte le piscine di cui l'Ente ha la diretta gestione potranno essere affidate anche a soggetti che ricoprano profili di ruolo (PDR) previsti nel fabbisogno quali-quantitativo dell'Ente medesimo e che siano in possesso degli attestati di cui alle lettere b) e c) della premessa.

2. Il Centro di Formazione Professione e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) organizzerà, su richiesta del CONS o della Segreteria di Stato con delega allo Sport, nuovi corsi di formazione per l'acquisizione di abilitazioni a svolgere le mansioni di cui alle lettere b) e c) della premessa, allo scopo di ampliare il bacino di soggetti in possesso dei necessari attestati professionali.

ARTICOLO 7

1. Gli effetti economici e normativi del presente accordo si producono nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano svolto le mansioni di cui all'articolo 1, in via retroattiva, a decorrere dal 1° luglio 2021.

2. L'efficacia del presente accordo è subordinata alla sua ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale a mente dell'articolo 49, comma 2 della Legge n.188/2011.

ARTICOLO 8

1. Il presente accordo ha durata coincidente con il corrente ciclo olimpico e potrà essere rinnovato per ulteriori cicli olimpici, previo accordo fra le Parti.

Il presente Accordo è sottoscritto in un unico originale depositato e conservato presso la sede della Direzione Generale dalla Funzione Pubblica.

San Marino, 20 dicembre 2022/1722 d.F.R.

Per il **Congresso di Stato**

Per le **Organizzazioni Sindacali**

**Segretario di Stato per gli Affari Interni,
la Funzione Pubblica**

F.to) Elena Tonnini

Segretario F.U.C.S. – C.S.d.L.

F.to) Stephane Colombari

Segretario di Stato per il Lavoro

F.to) Teodoro Lonfernini

Segretario F.C.S. – C.D.L.S.

F.to) Nicola Canti

Segretario di Stato per il Territorio

F.to) Stefano Canti

Segretario F.S.C. – U.S.L.

F.to) Lucia Ceccoli